

Deliberazione CDA n. 15 del 8-7-2013

OGGETTO: TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. SCHEMA DI "ADDENDUM AL CONTRATTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI – PARTE B" E NUOVO SCHEMA DI "CONTRATTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI – PARTE B". APPROVAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE con deliberazione dell'Assemblea ATO-R n. 22 del 28-7-2008 è stato approvato lo schema di contratto-tipo di conferimento al termovalorizzatore del Gerbido che prevede:

- una prima parte Parte A, che esprime l'impegno dell'ente di governo a garantire il conferimento all'impianto del Gerbido della totalità dei rifiuti ammissibili – al netto della raccolta differenziata oggetto di raccolta nell'ambito del proprio territorio;
- una seconda parte Parte B, che regolamenta il rapporto tra TRM ed il "conferente" all'impianto del Gerbido nella fase di Esercizio Commerciale.

### CONSIDERATO CHE:

- E' necessario dettare una disciplina specifica tra gestore e conferente anche per l'Esercizio Provvisorio che tenga conto delle specificità della fase di avvio e collaudo, nella quale si sono già manifestati alcuni problemi e difficoltà.
- È inoltre necessario adeguare lo schema tipo sopra citato nella Parte B per tenere conto dei fatti e accadimenti intercorsi dalla data di approvazione ad oggi:
  - Ingresso socio privato in TRM spa in seguito al quale si è modificata la forma giuridica da società in house a società mista pubblico-privata di TRM spa ed è stato stipulato il Contratto di Servizio in data 21/12/12;
  - Avvio in esercizio provvisorio dell'impianto dal 1 maggio 2013;
  - Entrata in vigore del Piano d'Ambito e suoi aggiornamenti, che definiscono una programmazione dei flussi di RUR agli impianti puntuale;
  - Attività di monitoraggio mensile da parte di ATO-R sull'attuazione del Piano d'Ambito che ha
    consentito un costante aggiornamento della produzione di rifiuti urbani indifferenziati; ciò
    permette di programmare lo smaltimento agli impianti dell'ambito (tra cui il Gerbido) con un
    buon grado di precisione (anche a livello giornaliero) e di prevedere eventuali variazioni (in
    aumento o diminuzione) nei RUR avviati a smaltimento.
  - Tavoli di confronto periodico con i gestori con l'obiettivo di rimodulare, alla necessità, la programmazione del Piano d'Ambito.
  - Progressivo avvio a recupero delle terre da spazzamento stradale (CER 200303) a partire dal 2011, che non rende necessario prevedere lo smaltimento finale presso l'impianto del Gerbido.

VISTI lo schema di "Addendum al Contratto di Conferimento rifiuti – parte B" per la fase di esercizio provvisorio ed il nuovo schema di "Contratto di Conferimento rifiuti – Parte B" in seguito all'istruttoria svolta dagli Uffici con il gestore TRM spa e allegati al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto che, per le parti di propria competenza, il contenuto di tali documenti con le modifiche apportate rispetto alla versione approvata con deliberazione Assemblea n. 22 del 28-7-2008 cit. sia coerente con le previsioni di programmazione provinciale, del Piano d'Ambito e con le disposizioni della Contratto di Servizio

Considerato che la disciplina dei rapporti con il gestore e l'approvazione dei relativi contratti di servizio sono di competenza dell'Assemblea, come previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Vista la Legge Regionale 24/02;

Visto il D.Lgs 152/2006;

Visto lo Statuto di ATO-R

Visto il D.Lgs. 267/200 (TUEL).

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 26 comma 5 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, come modificato con propria deliberazione n. 5 del 16-3-2010.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della sequente votazione:

|                    | Presenti | Assenti |
|--------------------|----------|---------|
| Foietta Paolo      | X        |         |
| Caltagirone Diego  | X        |         |
| Casotti Gianluigi  | . X      |         |
| Massimino Giuseppe | X        |         |
| Rossi Maurizio     | X        |         |

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0 Astenuti n. 0 Votanti n. 5 Favorevoli n. 5 Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

### DELIBERA

- 1) Di approvare quale proposta all'Assemblea, per le motivazioni espresse in premessa e nelle parti di propria competenza, lo schema di "Addendum al Contratto di Conferimento rifiuti – parte B" per la fase di esercizio provvisorio ed il nuovo schema di "Contratto di Conferimento rifiuti - Parte B" allegati al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dichiarare immediatamente esequibile il presente provvedimento con successiva votazione. separata. espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

In sostituzione del Segretario

Il Responsabile di Posizione Organizzativa

Dott.ssa Federica CANUTO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma # del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Tecnico Responsabile Dott. Riccardo Civera

Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Federica Canuto

### Addendum al Contratto di conferimento di rifiuti - Parte B

Il presente Accordo (di seguito, l' "Accordo") è sottoscritto in ....... in data ...... tra:

(1) Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A., con sede in Torino, Via Livorno n. 60, capitale sociale pari ad Euro 78.694.220,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 983697, Partita IVA 08566440015, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Andrea Viero, munito dei necessari poteri in forza di delega ad esso conferita dal Consiglio di Amministrazione in data (di seguito, "TRM" o la "Società");

- da una parte

e

(2) [.], con sede in..., Codice Fiscale n. ......, nella persona del suo legale rappresentante ......, munito dei necessari poteri in forza di ........... (di seguito, il "Conferente");

- dall'altra parte

(TRM e il Conferente sono anche indicati, collettivamente, come le "Parti" e, singolarmente, come la "Parte").

### PREMESSO CHE

- (A) Le Parti sottoscrivono, contestualmente al presente Accordo, il contratto per il conferimento di rifiuti Parte B che ha per oggetto il conferimento all'Impianto dei Rifiuti Ammessi a partire dalla Data di Esercizio Commerciale dell'Impianto (il "Contratto di Conferimento Parte B")
- (B) Le Parti intendono con il presente Accordo dettare una disciplina particolare con riferimento al conferimento all'Impianto dei Rifiuti Ammessi durante l'Esercizio Provvisorio dell'Impianto (come definiti nell'Allegato 1 del Contratto di Conferimento Parte B), in parziale deroga alle previsioni del Contratto di Conferimento Parte B.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### 1 Premesse, Allegati e collegamento con il Contratto di Conferimento – Parte B

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- **1.2** Il presente Accordo è collegato con il Contratto di Conferimento Parte B citato nella Premessa (A), di cui costituisce un addendum. Pertanto i termini scritti con le iniziali in maiuscolo e non altrimenti definiti nel presente Accordo avranno il significato loro attribuito nell'Allegato 1 al Contratto di Conferimento Parte B.
- **1.3** I termini definiti al singolare nel presente contratto devono essere intesi anche al plurale e viceversa, a seconda del contesto in cui sono inserite.
- 1.4 I riferimenti a "Premesse", "Articoli", "Paragrafi" e "Allegati" saranno interpretati come riferimenti a premesse, articoli, paragrafi e allegati del presente Accordo.

### 2 Oggetto del presente Accordo

2.1 Con il presente Accordo le Parti intendono apportare alcune modifiche al Contratto di Conferimento – Parte B al fine di disciplinare e meglio coordinare il regime del conferimento all'Impianto dei Rifiuti Ammessi durante l'Esercizio Provvisorio con la successiva fase di conferimento

al termine dell'Esercizio Provvisorio, tenuto conto che durante l'Esercizio Provvisorio sono previste attività di messa a regime, attività di collaudo e prove prestazionali dell'Impianto.

- 2.2 Le Parti riconoscono che il conferimento all'Impianto dei Rifiuti Ammessi potrà essere effettuato dal Conferente avvalendosi di imprese che svolgano per conto del Conferente il servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Ammessi. In tale ipotesi, il Conferente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, si impegna a far sì che tali imprese osservino le disposizioni contenute nel Regolamento di Servizio dell'Esercizio Provvisorio di cui Allegato 1 al presente Accordo e per quanto applicabili le disposizioni del presente Accordo e del Contratto di Conferimento Parte B.
- 2.3 Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo 2.2, il Conferente rimarrà comunque responsabile del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto anche qualora il conferimento dei Rifiuti Ammessi del Conferente sia svolto per conto del Conferente da imprese di cui si avvale il Conferente stesso.

### 3 Tipologia e caratteristiche dei Rifiuti Ammessi

- 3.1 Il Conferente si impegna a conferire ai sensi del presente contratto esclusivamente Rifiuti Ammessi.
- **3.2** La tipologia dei Rifiuti è determinata in base alla classificazione indicata dal Catalogo Europeo dei Rifiuti.

### 4 Quantità di Rifiuto Ammesso

- **4.1** Per tutto l'Esercizio Provvisorio il Conferente sarà obbligato, ai termini e alle condizioni del presente Accordo, a conferire i quantitativi di Rifiuti Ammessi previsti dal documento di programmazione dell'ATO-R di cui all'Allegato 2, ferme restando le limitazioni previste nel presente Articolo 4 o altrove nel Contratto di Conferimento Parte B.
- **4.2** In parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.2 Contratto di Conferimento Parte B, le Parti convengono quanto segue:
- (i) per il periodo che intercorre dalla data di sottoscrizione del presente Accordo fino al 31 dicembre 2013, il piano di conferimento dei Rifiuti Ammessi è quello riportato nell'Allegato 2 al presente Accordo;
- (ii) entro il 30 settembre 2013 il Conferente, sulla base della programmazione dei flussi dei Rifiuti Ammessi effettuata dall'ATO-R e dei relativi aggiornamenti (il "Piano d'Ambito"), che tiene conto delle politiche di riduzione dei quantitativi di rifiuti adottate nel territorio di pertinenza del Conferente, degli andamenti demografici registrati su tale territorio nonché sulla base delle previsioni di obiettivi di raccolta differenziata del Conferente, predisporrà un piano di conferimento che indichi:
  - (a) la quantità totale di Rifiuti Ammessi di competenza del Conferente che, ai sensi del Piano d'Ambito, sono destinati al conferimento presso l'Impianto per il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2013 e la fine attesa dell'Esercizio Provvisorio con la specificazione delle quantità da conferire mensilmente. Qualora il Conferente ritenga che i quantitativi di Rifiuti Ammessi di propria competenza indicati nel Piano d'Ambito siano superiori o inferiori a quelli che stimi di poter raccogliere e conferire presso l'Impianto nel relativo periodo, il Conferente ne darà tempestiva comunicazione all'ATO-R e alla Società affinché, di concerto con l'ATO-R, possano essere indicati nel piano di conferimento i quantitativi ritenuti più ragionevoli e l'ATO-R rimoduli la programmazione dei flussi in modo coerente; ovvero

- (b) fermo restando quanto previsto dall'art. 7.5 del Contratto di Servizio, qualora per qualsiasi motivo il Piano d'Ambito non indichi i quantitativi di Rifiuti Ammessi del Conferente da conferire presso l'Impianto, la quantità totale di Rifiuti Ammessi che lo stesso stimi di raccogliere e conferire all'Impianto per il periodo rilevante.
- (iii) entro il 31 ottobre 2013 la Società, tenendo conto delle proposte degli altri Conferenti e delle esigenze connesse all'Esercizio Provvisorio, predisporrà e trasmetterà al Conferente e per conoscenza all'ATO-R il piano conferimento coerente con il Piano d'Ambito e relativo a tutti i Conferenti per il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2013 e la fine attesa dell'Esercizio Provvisorio, con dettaglio dei quantitativi previsti per ciascun Conferente;
- (iv) alla luce di quanto sopra, tutti i riferimenti alla "Quantità Semestrale Concordata" e alla "Quantità Mensile Concordata" contenuti nel Contratto di Conferimento Parte B saranno definiti fino alla data del 31 dicembre 2013 sulla base dei quantitativi di Rifiuti Ammessi indicati nell'Allegato 2 e successivamente a tale data fino alla fine dell'Esercizio Provvisorio sulla base del piano di conferimento che sarà trasmesso ai sensi del precedente punto (ii).
- 4.3 Fino alla Data di Esercizio Commerciale il conferimento all'Impianto dei Rifiuti Ammessi sarà utilizzato da TRM ai fini dello svolgimento dell'Esercizio Provvisorio. Le Parti prendono atto che nell'Esercizio Provvisorio si svolgeranno, inter alia, le prove di collaudo e di messa a punto dell'Impianto e che pertanto potrebbe verificarsi la necessità di ridurre i quantitativi o di sospendere, in tutto o in parte, la ricezione dei conferimenti dei Rifiuti Ammessi. In tale ipotesi, la Società dovrà comunicare tempestivamente all'ATO-R e al Conferente il periodo di sospensione o di riduzione dei quantitativi affinchè ATO-R rimoduli la programmazione dei flussi in modo coerente. Durante gli eventuali periodi di sospensione del conferimento, il Conferente dovrà provvedere allo smaltimento dei Rifiuti Ammessi secondo le modalità stabilite dall'ATO R.
- 4.4 Fino alla Data di Esercizio Commerciale il conferimento dei Rifiuti Ammessi avverrà sulla base delle previsioni del Contratto di Conferimento Rifiuti Parte B, per quanto non derogato dal presente Accordo e dal Regolamento di Servizio dell'Esercizio Provvisorio.

### 5 Corrispettivo di Conferimento

- 5.1 Il Conferente corrisponderà alla Società, per ogni tonnellata di Rifiuto Ammesso conferito all'Impianto in conformità alle previsioni del presente contratto (i "Rifiuti Conferiti") il corrispettivo di conferimento determinato sulla base di quanto previsto dal Contratto di Servizio (il "Corrispettivo di Conferimento"). Al riguardo, il Conferente riconosce che alla data di stipulazione del presente Accordo il Corrispettivo di Conferimento è stato determinato dall'ATO-R con delibera n. 5 del 22 gennaio 2013 nell'importo di 105,4 €/t, oltre IVA, nonché in aggiunta dell'importo di 6 €/t di contributi commisurati al volume dell'attività dell'Impianto ripartiti nella maniera seguente:
- 1) 2,50 €/t alla Provincia di Torino;
- 2) 2,50 €/t ai Comuni rientranti nell'area di influenza dell'Impianto;
- 3) 1,00 €/t all' ATO-R.
- **5.2.** Il Conferente riconosce ed accetta espressamente i meccanismi di determinazione, aggiornamento ed adeguamento del Corrispettivo di Conferimento di cui all'articolo 13 del Contratto di Servizio. Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 1467 del codice civile il Conferente dichiara di accettare il meccanismo di revisione in aumento del Corrispettivo di Conferimento secondo quanto stabilito nel presente Paragrafo e pertanto rinuncia ad avvalersi dei rimedi previsti dall'articolo 1467 del codice civile in caso di revisione in aumento del Corrispettivo di Conferimento.
- 5.3. In aggiunta a quanto stabilito ai precedenti Paragrafi del presente Articolo 5, il Conferente si obbliga a corrispondere alla Società ogni imposta, tassa e contributo che risulti eventualmente dovuto

in base a legge e sia imposto dalla pubblica amministrazione, di competenza del Conferente, in relazione alla quantità e caratteristiche dei Rifiuti Conferiti.

### 6 Fatturazione

- **6.1** Il Corrispettivo di Conferimento dovuto dal Conferente sarà fatturato dalla Società con cadenza mensile sulla base dei quantitativi di Rifiuti Conferiti durante il mese precedente. Le fatture saranno emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza. Tali fatture potranno inoltre essere comprensive dei conguagli derivanti dagli aggiornamenti e/o adeguamenti del Corrispettivo di Conferimento applicati ai sensi dell'articolo 13 del Contratto di Servizio.
- **6.2** Ogni altra somma eventualmente dovuta dal Conferente ai sensi del presente contratto verrà fatturata separatamente dalla Società non appena sorgerà il relativo credito nei confronti del Conferente per il suo pagamento.
- **6.3** Il Conferente si obbliga ad effettuare ogni pagamento, dovuto ai sensi del presente Accordo, entro 90 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, mediante accredito sul conto corrente comunicato dalla Società. Le Parti convengono ai sensi dell'articolo 1462 del codice civile che in caso di eventuali reclami o contestazioni del Conferente sull'ammontare indicato in fattura, il Conferente non potrà sospendere o ritardare il pagamento, salvo il diritto, separato e successivo, di far valere in giudizio le proprie ragioni.
- **6.4** In deroga a quanto previsto dall'articolo 6.4 del Contratto di Conferimento Parte B, le Parti convengono che esclusivamente fino al termine dell'Esercizio Provvisorio, in caso di ritardato pagamento saranno dovuti da parte del Conferente interessi di mora in ragione del tasso euribor a 6 mesi (divisore 360) rilevato semestralmente il primo giorno lavorativo di ogni semestre solare e valevole per il semestre stesso, maggiorato di [3.5] punti percentuali. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e saranno applicati sino alla data dell'effettivo pagamento.

### 7 Modalità di trasporto e consegna – misure e controlli di qualità e quantità sui Rifiuti

- 7.1 Fino alla Data di Esercizio Commerciale le modalità di trasporto e consegna di cui all'articolo 7 del Contratto di Conferimento Parte B e le misure e controlli di qualità e quantità dei Rifiuti Ammessi di cui all'Articolo 8 del Contratto di Conferimento Parte B saranno disciplinate nel Regolamento di Servizio dell'Esercizio Provvisorio.
- 7.2 Resta inteso che almeno 6 mesi prima dell'inizio della Data di Esercizio Commerciale la Società dovrà emanare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del Contratto di Conferimento Parte B il Regolamento di Servizio che troverà applicazione per tutto il periodo di conferimento successivo alla Data di Esercizio Commerciale.
- 7.3 Fatto salvo quanto previsto al precedente Paragrafo 7.2, qualsiasi riferimento al Regolamento di Servizio contenuto nel Contratto di Conferimento Parte B dovrà essere interpretato fino alla Data di Esercizio Commerciale come Regolamento di Servizio dell'Esercizio Provvisorio.

### 8 Garanzia

8.1 Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo il Conferente consegna alla Società una garanzia autonoma e a prima richiesta, rilasciata da [•][Nota: la banca o compagnia assicurativa emittente dovrà avere un rating pari o superiore a [BBB+/ BBB+/Baa1] quale pubblicato da almeno due agenzie di rating tra Standard and Poor's Ratings Group, Fitch Ratings Limited e Moody's Investors Services, Inc.], a garanzia degli obblighi

Salvo diverso accordo tra le parti

di pagamento del Corrispettivo di Conferimento e di ogni altro credito della Società durante il periodo dell'Esercizio Provvisorio (la "Garanzia") per un importo massimo garantito di Euro [•], secondo il modello sostanzialmente conforme a quello di cui all'Allegato 3 del Contratto di Conferimento – Parte B.

8.2 La Garanzia sarà efficace fino al [•] (i.e. il 60° giorno successivo alla fine dell'Esercizio Provvisorio) (la "Data di Estinzione"), fermo restando l'obbligo del Conferente di consegnare la garanzia di cui all'articolo 20 del Contratto di Conferimento – Parte B ai termini e alle condizioni ivi previste. Resta inteso che, laddove la Società abbia inoltrato una richiesta di escussione prima della Data di Estinzione, il garante sarà tenuto ad effettuare i relativi pagamenti ai sensi della presente Garanzia anche qualora sia nel frattempo decorsa la Data di Estinzione.

**8.3** Il Conferente riconosce che i crediti derivanti dalla Garanzia potranno essere ceduti in garanzia o dati in pegno a favore degli Enti Finanziatori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della Società ai sensi del Finanziamento.

### 9 Rinvio al Contratto di conferimento – Parte B

**9.1** Per tutto quanto non espressamente derogato nel Presente Accordo si applicano ai rapporti fra le Parti le disposizioni del Contratto di Conferimento – parte B.

| • Carlo   | TRM S.p.A.  |
|---|---|
| Nome:   | Nome:   |
| Qualifica:  | Qualifica:  |
| Dichiarazione ex articolo 1341 c.c.: le<br>1341, 2º comma, del codice civile, le se | Parti di chiarano di approvare espressamente, ai sensi dell'art |
| Art. 2 – Oggetto del Contratto  |   |
| Art. 4 – Quantità di Rifiuto Ammesso  |   |
| [.]   | TRM S.p.A.  |
| Nome:   | Nome:   |

Elenco Allegati:

Allegato 1: Regolamento di esercizio provvisorio

Allegato 2: Tabella ATO-R con quantitativi

### Contratto di conferimento di rifiuti - Parte B

Il presente Contratto di conferimento di rifiuti – Parte B (di seguito, il "Contratto – Parte B") è sottoscritto in ......, in data ........ tra:

(1) Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A., con sede in Torino, Via Livorno n. 60, capitale sociale pari ad Euro 78.694.220,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 983697, Partita IVA 08566440015, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Andrea Viero, munito dei necessari poteri in forza di delega ad esso conferita dal Consiglio di Amministrazione in data 04/02/2013 (di seguito, "TRM" o la "Società");

- da una parte

e

(2) ....., con sede in Torino, Codice Fiscale n. ....., nella persona del suo legale rappresentante ....., munito dei necessari poteri in forza di ......... (di seguito, il "Conferente");

- dall'altra parte

(TRM e il Conferente sono anche indicati, collettivamente, come le "Parti" e, singolarmente, come la "Parte").

### PREMESSO CHE

- (A) In data 22 luglio 2005 TRM S.p.A. ha sottoscritto con la Provincia di Torino cui è subentrata in data 17 luglio 2006 l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (di seguito , l'"ATO-R")— una convenzione per la costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione sito nel Comune di Torino, località Gerbido (l'"Impianto"), successivamente modificata con atto del 17 luglio 2006 (la "Prima Appendice Integrativa"), con atto del 14 maggio 2008 (la "Seconda Appendice Integrativa"), con atto del 20 ottobre 2008 (la "Terza Appendice Integrativa") e con atto del 12 gennaio 2010 (la "Quarta Appendice Integrativa") (di seguito, come di volta in volta modificata e integrata, la "Convenzione").
- (B) In data 29 ottobre 2008 TRM, in qualità di prenditore, e BNP Paribas S.A., Banca Europea per gli Investimenti, Unicredit S.p.A. (già Unicredit Corporate Banking S.p.A.) e Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni, Cassa di Risparmio di Prato Cariprato S.p.A. (oggi fusa in Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni) in qualità di banche finanziatrici (gli "Enti Finanziatori"), hanno sottoscritto un contratto di finanziamento ai sensi del quale gli Enti Finanziatori si sono impegnati a mettere a disposizione di TRM un finanziamento per un importo massimo complessivo di Euro 413.000.000 (il "Finanziamento"), articolato in diverse linee di credito al fine di finanziare parte dei lavori di costruzione dell'Impianto (come successivamente modificato ed integrato in data 21 gennaio 2010, il 2 luglio 2010 e il 30 gennaio 2013, il "Contratto di Finanziamento")
- (C) A valle della gara indetta dalla Città di Torino "per l'individuazione di un socio privato operativo industriale e per l'affidamento del servizio di igiene ambientale nel Comune di

Torino e del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di termovalorizzazione a servizio della zona Sud della provincia di Torino, degli impianti connessi e del relativo servizio di smaltimento", il raggruppamento di imprese formato da Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., F2i SGR nell'interesse del fondo di investimento denominato ""F2i – Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture" ed Acea Pinerolese Industriale (di seguito, il "RTI Iren-F2i") il RTI Iren-F2i è risultato aggiudicatario con determina dirigenziale del Comune di Torino del 18 dicembre 2012.

- (D) In conformità alle relative previsioni di gara, il RTI Iren-F2i ha costituito il veicolo TRM V. S.p.A. per l'acquisto della partecipazione in TRM, partecipato dai membri del RTI Iren-F2i ad eccezione di Acea Pinerolese S.p.A.
- (E) In data 21 dicembre 2012 TRM V. S.p.A. è entrata nella compagine societaria di TRM, mediante la sottoscrizione con il Comune di Torino (ed altri soci pubblici deleganti) del contratto di compravendita avente ad oggetto un numero di azioni di TRM, rappresentative dell'80% del capitale sociale di TRM quale risultante ad esito della integrale sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci di TRM in data 20 dicembre 2012.
- (F) In data 21 dicembre 2012 TRM ha sottoscritto con l'ATOR un contratto ai sensi del quale ed in conformità a quanto previsto nella Quarta Appendice Integrativa, le parti hanno: (i) recepito ed armonizzato in un unico testo contrattuale l'affidamento in via esclusiva da parte di ATO-R a TRM SPA, individuata e composta come in premessa decritto, della progettazione, costruzione e gestione dell'Impianto, già disciplinato dalla Convenzione, ivi incluse la Prima Appendice Integrativa, la Seconda Appendice Integrativa, la Terza Appendice Integrativa e la Quarta Appendice Integrativa citate in premessa ed i relativi allegati; e (ii) hanno integrato (senza effetto novativo), anche alla luce della procedura di gara, il predetto affidamento con riguardo agli aspetti relativi alla gestione e manutenzione dell'Impianto e al relativo servizio di smaltimento dei rifiuti previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e suscettibili di termovalorizzazione (il "Contratto di Servizio").
- (G) L'Impianto è destinato a soddisfare le esigenze di smaltimento del territorio individuate dall'ATO R ed è autorizzato, ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, allo smaltimento di complessive [421.000]<sup>1</sup> tonnellate annue di rifiuti (di seguito, come di volta in volta aggiornata anche a seguito di un'eventuale modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la "Capacità Autorizzata").
- (H) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto Parte B è conforme allo schema che ATO –R ha approvato nei limiti delle proprie competenze istituzionali ai fini dell'articolo 7.5 del Contratto di Servizio allegato al presente Contratto Parte B.
- (I) Le Parti si danno reciprocamente atto che il conferimento all'Impianto avviene sulla base delle previsioni di programmazione di volta in volta poste in essere dalla Provincia di Torino e in attuazione della determinazione dei flussi stabilita di volta in volta da ATO-R.
- (J) .... è il soggetto che riveste il ruolo di "Conferente" nel Bacino 18
- (K) Con il presente Contratto— Parte B le Parti intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi in relazione al conferimento dei Rifiuti Ammessi presso l'Impianto. A tal riguardo, le Parti sottoscrivono, contestualmente al presente Contratto— Parte B, un accordo finalizzato alla specifica disciplina di conferimento dei Rifiuti Ammessi nel periodo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da verificare ed eventualmente aggiornare alla data di sottoscrizione del Contratto con i singoli Conferenti.

- dell'Esercizio Provvisorio dell'Impianto (l'"Appendice Contrattuale relativa all'Esercizio Provvisorio").
- (L) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto Parte B e l'Appendice Contrattuale relativa all'Esercizio Provvisorio sono stipulati dalla Società in attuazione agli obblighi previsti nel Contratto – Parte A, una copia del quale è stata consegnata al Conferente per conoscenza.

### Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### 1 Premesse, allegati e termini definiti

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto- Parte B. Gli Allegati al presente Contratto- Parte B sono:
  - (i) Allegato 1: Definizioni
  - (ii) Allegato 2: Elenco dei Rifiuti Ammessi [Nota: nell'elenco sono contrassegnati solo gli RSU, di cui ha competenza l'ATO-R]
  - (iii) Allegato 3: Modello di Garanzia autonoma a prima richiesta
  - (iv) Allegato 4: Contratto di Servizio
- 1.2 I termini scritti con le iniziali in maiuscolo e non altrimenti definiti nel presente Contratto- Parte B avranno il significato loro attribuito nell'Allegato 1.
- 1.3 I termini definiti al singolare nel presente Contratto—Parte B devono essere intesi anche al plurale e viceversa, a seconda del contesto in cui sono inserite.
- 1.4 I riferimenti a "Premesse", "Articoli", "Paragrafi" e "Allegati" saranno interpretati come riferimenti a premesse, articoli, paragrafi e allegati del presente Contratto—Parte B.

### 2 Oggetto del Contratto – Parte B

- 2.1 II presente Contratto— Parte B ha per oggetto il conferimento all'Impianto dei Rifiuti Ammessi (elencati all'allegato 2) e la prestazione da parte della Società del servizio di trattamento dei Rifiuti Ammessi ai termini e alle condizioni qui previste.
- 2.2 Le Parti riconoscono che il conferimento all'Impianto dei Rifiuti Ammessi potrà essere effettuato dal Conferente avvalendosi di imprese che svolgano per conto del Conferente il servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Ammessi. In tale ipotesi, il Conferente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, si impegna a far sì che tali imprese osservino le disposizioni contenute nel Regolamento di Servizio e, per quanto applicabili, le disposizione del presente Contratto—Parte B.
- 2.3 Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo 2.2, il Conferente rimarrà comunque responsabile del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto— Parte B anche qualora il conferimento dei Rifiuti Ammessi del Conferente sia svolto per conto del Conferente da imprese di cui si avvale il Conferente stesso.

### 3 Tipologia e caratteristiche dei Rifiuti Ammessi

**3.1** Il Conferente si impegna a conferire ai sensi del presente Contratto— Parte B esclusivamente i Rifiuti Ammessi.

3.2 La tipologia dei Rifiuti è determinata in base alla classificazione indicata dal Catalogo Europeo dei Rifiuti.

### 4 Quantità di Rifiuto Ammesso

- 4.1 Fermo restando quanto previsto dall'Appendice Contrattuale relativa all'Esercizio Provvisorio, a partire dalla Data di Esercizio Commerciale, il Conferente sarà obbligato, ai termini e alle condizioni del presente Contratto— Parte B, a conferire in via esclusiva all'Impianto la totalità dei Rifiuti Ammessi oggetto di raccolta nell'ambito del territorio di pertinenza del Conferente, ferme restando le limitazioni previste nel presente Articolo 4 o altrove nel presente Contratto— Parte B.
- 4.2 Ai fini della determinazione delle quantità di Rifiuti Ammessi che il Conferente sarà obbligato a conferire all'Impianto nel corso di ciascun Semestre Contrattuale, le Parti convengono di adottare la seguente procedura:
  - (i) il Conferente, sulla base della programmazione dei flussi di Rifiuti Ammessi effettuata dall'ATO-R e dei relativi aggiornamenti (il "Piano d'Ambito"), che tiene conto delle politiche di riduzione dei quantitativi di rifiuti adottate nel territorio di pertinenza del Conferente, degli andamenti demografici registrati su tale territorio nonché sulla base delle previsioni di obiettivi di raccolta differenziata del Conferente, predisporrà un piano semestrale di conferimento che indichi
    - (a) la quantità totale di Rifiuti Ammessi di competenza del Conferente che, ai sensi del Piano d'Ambito, sono destinati al conferimento il Conferente presso l'Impianto per il Semestre Contrattuale successivo con la specificazione delle quantità da conferire mensilmente. Tale piano sarà trasmesso dal Conferente alla Società, e per conoscenza all'ATO-R, non appena possibile e comunque almeno 4 mesi prima della Data di Esercizio Commerciale e, successivamente, entro il 30 settembre e il 30 marzo di ciascun Anno Contrattuale. Qualora il Conferente ritenga che i quantitativi di Rifiuti Ammessi di propria competenza indicati nel Piano d'Ambito siano superiori o inferiori a quelli che stimi di poter raccogliere e conferire presso l'Impianto nel relativo Semestre, il Conferente ne darà tempestiva comunicazione all'ATO-R e alla Società affinché, di concerto con l'ATO-R, possano essere indicati nel piano di conferimento i quantitativi ritenuti più ragionevoli e l'ATO-R rimoduli la programmazione dei flussi in modo coerente; ovvero
    - (b) fermo restando quanto previsto dall'art. 7.5 del Contratto di Servizio, qualora per qualsiasi motivo il Piano d'Ambito non indichi i quantitativi di Rifiuti Ammessi del Conferente da conferire presso l'Impianto, la quantità totale di Rifiuti Ammessi che lo stesso stimi di raccogliere e conferire all'Impianto per il Semestre rilevante;
  - (ii) non appena possibile e comunque almeno 3 mesi prima della Data di Esercizio Commerciale e, successivamente, entro il 31 ottobre e il 30 aprile di ciascun Anno Contrattuale la Società, tenendo conto anche delle richieste degli altri Conferenti, del Piano di Manutenzione Programmata, dei limiti della Capacità Autorizzata, della capacità di stoccaggio e di smaltimento dell'Impianto,

predisporrà e trasmetterà al Conferente e per conoscenza all'ATO-R un piano semestrale di conferimento coerente con il Piano d'Ambito e relativo a tutti i Conferenti (il "Piano Semestrale di Conferimento") che preciserà la quantità di Rifiuto Ammesso che il Conferente conferirà su base semestrale (la "Quantità Semestrale Concordata"), nonché la quantità di Rifiuti Ammessi che il Conferente conferirà all'Impianto su base mensile (la "Quantità Mensile Concordata" e, congiuntamente alla Quantità Semestrale Concordata, le "Quantità Concordate"). Qualora, per qualsiasi motivo, il piano di conferimento non sia adottato entro i termini sopra indicati, il riferimento per i conferimenti dei Rifiuti Ammessi sarà medio tempore direttamente il Piano d'Ambito e, conseguentemente, le Quantità Concordate saranno ai fini del presente Contratto — Parte B quelle riportate nel Piano d'Ambito, a prescindere dal perfezionamento del Piano Semestrale di Conferimento ai sensi del presente paragrafo;

- (iii) in ogni caso qualora l'impianto non sia tecnicamente in grado di smaltire tutte le quantità di Rifiuti Ammessi, oggetto di raccolta nell'ambito del territorio di pertinenza del Conferente, il Piano Semestrale di Conferimento deve essere redatto sulla base della programmazione dei flussi predisposta dall'ATO-R.
- Fermo restando l'obbligo del Conferente di conferire la totalità dei Rifiuti Ammessi 4.3 oggetto di raccolta nell'ambito del territorio di pertinenza del Conferente secondo le Quantità Concordate e quanto previsto dagli Articoli 9 e 16, il Conferente dovrà dare comunicazione alla Società e per conoscenza all'ATO-R di qualsiasi variazione in aumento o diminuzione delle Quantità Concordate entro 10 giorni dall'evento che ha determinato la variazione al fine di consentire alla Società di gestire al meglio le variazioni delle Quantità Concordate. A miglior chiarimento, si precisa che, qualora il Conferente abbia raccolto Rifiuti Ammessi in un quantitativo superiore a quello oggetto delle Quantità Concordate, il Conferente sarà comunque tenuto a conferire presso l'Impianto tale ulteriore quantitativo di Rifiuti Ammessi nei limiti della capacità disponibile di stoccaggio e di incenerimento dell'Impianto e nel rispetto dei limiti autorizzativi e di legge. In caso di rischio di superamento di tali limiti la Società dovrà informare tempestivamente l'ATO-R e il Conferente affinché l'ATO-R possa rimodulare in modo coerente la programmazione dei flussi del Pianto d'Ambito. In tale ipotesi, il Conferente avvierà a smaltimento l'eccedente sulla base della programmazione dell'ATO-R.

### 5 Corrispettivo di Conferimento

- 5.1 Il Conferente corrisponderà alla Società, per ogni tonnellata di Rifiuto Ammesso conferito all'Impianto in conformità alle previsioni del presente contratto (i "Rifiuti Conferiti"), il corrispettivo di conferimento determinato sulla base di quanto previsto del Contratto di Servizio (il "Corrispettivo di Conferimento"). Al riguardo, il Conferente riconosce che alla data di stipulazione del presente Contratto— Parte B il Corrispettivo di Conferimento è stato determinato dall'ATO-R con delibera n. 5 del 22 gennaio 2013 nell'importo di 105,4 €/t, oltre IVA, + 6 €/t di contributi commisurati al volume dell'attività dell'Impianto ripartiti nella maniera seguente:
  - 1) 2,50 €/t alla Provincia di Torino;
  - 2) 2,50 €/t ai Comuni rientranti nell'area di influenza dell'impianto;

- 3) 1,00 €/t all' ATO-R.
- Il Conferente riconosce ed accetta espressamente i meccanismi di determinazione, aggiornamento ed adeguamento del Corrispettivo di Conferimento di cui all'articolo 13 del Contratto di Servizio. Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 1467 del codice civile il Conferente dichiara di accettare il meccanismo di revisione in aumento del Corrispettivo di Conferimento secondo quanto stabilito nel presente Paragrafo e pertanto rinuncia ad avvalersi dei rimedi previsti dall'articolo 1467 del codice civile in caso di revisione in aumento del Corrispettivo di Conferimento.
- 5.3 In aggiunta a quanto stabilito ai precedenti Paragrafi del presente Articolo 5, il Conferente si obbliga a corrispondere alla Società ogni imposta, tassa e contributo che risulti eventualmente dovuto in base a legge e sia imposto dalla pubblica amministrazione, di competenza del Conferente, in relazione alla quantità e caratteristiche dei Rifiuti Conferiti.

### 6 Fatturazione

- 6.1 Il Corrispettivo di Conferimento dovuto dal Conferente sarà fatturato dalla Società con cadenza mensile sulla base dei quantitativi di Rifiuti Conferiti durante il mese precedente. Le fatture saranno emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza. Tali fatture potranno inoltre essere comprensive dei conguagli derivanti dagli aggiornamenti e/o adeguamenti del Corrispettivo di Conferimento applicati ai sensi dell'Articolo 13 del Contratto di Servizio.
- 6.2 Salvo quanto previsto all'Articolo 16.2 ogni altra somma eventualmente dovuta dal Conferente ai sensi del presente Contratto— Parte B verrà fatturata separatamente dalla Società non appena sorgerà il relativo credito nei confronti del Conferente per il suo pagamento.
- Salvo quanto previsto all'Articolo 16.2 il Conferente si obbliga ad effettuare ogni pagamento, dovuto ai sensi del presente Contratto— Parte B, entro 90 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, mediante accredito sul conto corrente comunicato dalla Società. Le Parti convengono ai sensi dell'articolo 1462 del codice civile che in caso di eventuali reclami o contestazioni del Conferente sull'ammontare indicato in fattura, il Conferente non potrà sospendere o ritardare il pagamento, salvo il diritto, separato e successivo, di far valere in giudizio le proprie ragioni.
- 6.4 In caso di ritardato pagamento saranno dovuti da parte del Conferente interessi di mora al tasso di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2002<sup>\*</sup>. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e saranno applicati sino alla data dell'effettivo pagamento.
- Fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 6.6, in caso di mancato pagamento nel termine di 120 giorni dalla data di emissione della fattura, la Società potrà, anche cumulativamente, escutere la garanzia di cui all'Articolo 20 e avvalersi del diritto di sospendere il presente Contratto Parte B per inadempimento del Conferente, ai sensi dell'Articolo 14.1. In caso di sospensione saranno dovute le penali, ai sensi dell'Articolo 14.3.

Salvo diverso accordo tra le parti

### 7 Modalità di trasporto e consegna

- Provvisorio, le quantità di Rifiuto Ammesso soggette a conferimento dovranno essere consegnate Pronto Forno dal Conferente presso il Luogo di Consegna secondo le condizioni, modalità e tempi di consegna indicati nel Regolamento di Servizio che sarà emanato dalla Società almeno 6 mesi prima dell'inizio della Data di Esercizio Commerciale come di volta in volta aggiornato e/o modificato dalla Società in adempimento o per conformarsi ad un Cambiamento Normativo o per esigenze operative dell'Impianto (il "Regolamento di Servizio").
- 7.2 Il trasporto dei Rifiuti Ammessi per il conferimento nell'Impianto fino al Luogo di Consegna sarà eseguito a cura e a spese del Conferente.

### 8 Misure e controlli di quantità e qualità sui Rifiuti

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'Appendice Contrattuale relativa all'Esercizio Provvisorio, il Regolamento di Servizio preciserà, anche sulla base delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, le procedure di misurazione e di controllo volte a determinare la quantità e la qualità dei Rifiuti del Conferente, ivi compreso il relativo potere calorifico.
- **8.2** I risultati delle analisi relative alla qualità dei Rifiuti del Conferente verranno trasmessi a quest'ultimo e si intenderanno accettati ove non venga fatta contestazione scritta nei termini e secondo le modalità di cui al Regolamento di Servizio.
- 8.3 In caso di contestazione dei risultati delle analisi effettuate, le stesse potranno essere ripetute da parte di un consulente nominato di comune accordo dalle Parti con la supervisione del consulente tecnico nominato dagli Enti Finanziatori della Società. Le spese relative alle analisi eseguite dal consulente, nominato di comune accordo dalle Parti, saranno a carico della parte che risulti soccombente rispetto alle determinazioni del consulente.

### 9 Mancata accettazione del conferimento dei Rifiuti

- 9.1 La Società avrà il diritto di non accettare, in tutto o in parte, i Rifiuti del Conferente (i "Rifiuti Non Accettati") nelle seguenti ipotesi:
  - (i) il Conferente consegni per il conferimento all'Impianto Rifiuti Non Ammessi;
  - (ii) il conferimento di Rifiuti Ammessi non sia effettuato in conformità a quanto previsto nel presente Contratto—Parte B e/o nel Regolamento di Servizio;
  - (iii) la quantità di Rifiuto Ammesso ecceda la Quantità Concordata Mensile fatto salvo quanto previsto all'Articolo 4.3;
  - (iv) al verificarsi di un'ipotesi di Fermo Impianto e per tutta la sua durata, fermo restando che in tale caso si applicheranno le disposizioni previste agli Articoli 13.3 e 13.4 del presente Contratto—Parte B;
  - (v) il Conferente consegni per il conferimento all'Impianto Rifiuti Ammessi aventi un potere calorifico pari o inferiore a 6000 KJ/Kg qualora ciò possa determinare problemi tecnici e/o funzionali all'Impianto ovvero la perdita dell'equilibrio economico e finanziario ai sensi della Convenzione;

- (vi) il Conferente consegni per il conferimento all'Impianto Rifiuti Ammessi aventi un potere calorifico pari o superiore a 15.500 KJ/Kg qualora ciò possa determinare problemi tecnici e/o funzionali all'Impianto ovvero la perdita dell'equilibrio economico e finanziario ai sensi della Convenzione.
- **9.2** Le quantità di Rifiuti Non Accettati dalla Società dovranno essere rimosse prontamente a cura e spese del Conferente.
- 9.3 Le quantità di Rifiuti Non Accettati non concorreranno a formare le Quantità Concordate che il Conferente è obbligato a consegnare ai sensi dell' Articolo 4, restando inteso che nell'ipotesi di cui al precedente Articolo 9.1 (iv) e (vi), il Conferente non sarà considerato inadempiente rispetto agli impegni assunti ai sensi dell'Articolo 4.

### 10 Obblighi del Conferente

- Fermi restando gli altri impegni previsti nel presente Contratto Parte B, il Conferente si obbliga nei confronti della Società a:
  - conferire i Rifiuti Ammessi in via esclusiva alla Società secondo le Quantità Concordate;
  - (ii) a comunicare prontamente alla Società, con il massimo anticipo ogni variazione prevista o attesa rispetto alla regolarità dei conferimenti nel corso del mese;
  - (iii) conferire i Rifiuti Ammessi in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Servizio e dal presente Contratto– Parte B;
  - (iv) corrispondere il Corrispettivo di Conferimento in accordo agli Articoli 5 e 6 del presente Contratto— Parte B;
  - (v) consegnare alla Società e mantenere la Garanzia ai termini e alle condizioni di cui all'Articolo 20;
  - (vi) comunicare alla Società ai sensi dell'Articolo 13.3 il verificarsi di un evento di Forza Maggiore; e
  - (vii) uniformarsi alle eventuali modifiche contrattuali concordate tra la Società e l'ATO-R al verificarsi di eventi quali il cambiamento normativo o la modifica del Contratto di Servizio.

### 11 Obblighi della Società

- 11.1 Fermi restando gli altri impegni previsti nel presente Contratto— Parte B, la Società si obbliga nei confronti del Conferente a:
  - (i) prestare il servizio di trattamento delle quantità di Rifiuto Ammesso delle quali sia stata perfezionata la consegna in conformità a quanto previsto nel Regolamento di Servizio e nel presente Contratto— Parte B, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 4.3;
  - (ii) comunicare con un preavviso di 6 mesi la Data di Esercizio Commerciale;
  - (iii) consegnare all' ATO-R ed al Conferente entro il 31 ottobre di ciascun Anno Contrattuale il Piano di Manutenzione Programmata dell'Impianto relativo all'anno successivo che sarà redatto sulla base delle effettive esigenze operative dell'Impianto;

- (iv) comunicare all' ATO-R ed al Conferente ai sensi dell'Articolo 13.3 il verificarsi di un evento di Fermo Impianto, informando l'ATO-R ed il Conferente della necessità di ridurre o sospendere il conferimento di Rifiuto Ammesso nonché, in caso di inadempimento del Conferente e/o di Forza Maggiore invocata dal Conferente, dei provvedimenti presi dalla Società in conformità agli Articoli 13 e 14;
- (v) comunicare ai sensi dell'Articolo 5 ogni aggiornamento, adeguamento e/o revisione del Corrispettivo di Conferimento determinati ai sensi del Contratto di Servizio; e
- (vi) comunicare all' ATO-R ed al Conferente qualsiasi modifica e/o integrazione all'Allegato 1, al Regolamento di Servizio nonché al Contratto di Servizio che sia rilevante per il Conferente.

### 12 Dichiarazioni, garanzie e impegni del Conferente

12.1 Fermo restando ogni altra dichiarazione, garanzia e impegno previsti da altre disposizioni del presente Contratto— Parte B, e dato atto che la veridicità e completezza e corretto adempimento delle dichiarazioni, garanzie e impegni che seguono hanno costituito e costituiscono elemento determinante al fine della stipulazione del presente Contratto— Parte B, il Conferente, per quanto ad esso applicabile, dichiara, garantisce e si impegna a quanto segue.

### (a) <u>Capacità, conformità all'oggetto sociale e poteri</u>

- (i) Il Conferente dichiara e garantisce di essere regolarmente costituito ed operante in conformità al proprio atto costitutivo e statuto e di avere piena capacità giuridica per l'esercizio del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti.
- (ii) Il Conferente dichiara e garantisce che il presente Contratto— Parte B è conforme al raggiungimento dello scopo sociale perseguito dal Conferente quale indicato nello statuto.
- (iii) Il Conferente dichiara e garantisce che né la stipulazione né l'esecuzione del presente Contratto— Parte B da parte del Conferente viola alcuna disposizione di legge o regolamentare o provvedimento amministrativo o giudiziario applicabile al Conferente.

### (b) Status del Conferente

Il Conferente dichiara e garantisce di essere soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto rifiuti sul territorio di pertinenza del Comune/Consorzio che ha sottoscritto il Contratto – Parte A di cui alla premessa L del presente Contratto – Parte B.

### (c) Provenienza dei Rifiuti Ammessi

Il Conferente dichiara e garantisce che tutti i Rifiuti Ammessi conferiti all'Impianto provengono esclusivamente dal territorio di pertinenza del Conferente.

### (d) Permessi

- (i) Il Conferente dichiara e garantisce che ha ottenuto ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso e licenza necessari a validamente concludere e dare esecuzione al presente Contratto— Parte B e a svolgere il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti in conformità a quanto previsto dalla legislazione applicabile in materia.
- (ii) Il Conferente dichiara e garantisce che non sono state intraprese iniziative per la revoca, sospensione, annullamento, ritiro, modifica, variazione o diniego al rilascio di autorizzazioni, permessi e licenze necessari all'esecuzione da parte del Conferente del presente Contratto— Parte B e non esistono circostanze note al Conferente che potrebbero dar luogo ad una tale revoca, sospensione, annullamento, ritiro, modifica, variazione o diniego.

### (e) <u>Contratto di Servizio e Regolamento di Servizio</u>

- (i) Il Conferente dichiara di accettare e si impegna a rispettare interamente il contenuto del Contratto di Servizio così come di volta in volta integrato e/o modificato.
- (ii) Il Conferente si impegna a rispettare interamente il contenuto del Regolamento di Servizio che sarà adottato dal Conferente, così come eventualmente integrato ed aggiornato nel corso dell'esecuzione del presente Contratto—Parte B.

### (f) <u>Controversie</u>

Il Conferente dichiara e garantisce che non è pendente, ne è stata minacciata, alcuna controversia né alcun procedimento amministrativo nei suoi confronti che possa pregiudicare la sua capacità di adempiere ai propri obblighi derivanti dal presente Contratto—Parte B.

### (g) <u>Insolvenza</u>

- (i) Il Conferente dichiara e garantisce di non essere insolvente né di trovarsi, per quanto ad esso applicabili, in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446, 2447, 2482 bis e 2482 ter, del codice civile o dall'articolo 242 del D. Lgs. n. 267/2000.
- (ii) Il Conferente dichiara e garantisce di non essere in stato di liquidazione ovvero assoggettato ad alcuna procedura concorsuale ovvero che sia stata intrapresa alcuna azione diretta alla liquidazione ovvero all'assoggettamento ad una procedura concorsuale nei confronti del Conferente.
- 12.2 Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente Paragrafo 12.1 si intendono rese e ripetute, oltre che alla data di sottoscrizione del presente Contratto— Parte B, per tutta la durata del presente Contratto— Parte B. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 14.1, qualora una delle predette dichiarazioni e garanzie dovesse diventare non corretta ovvero cessare di essere veritiera ovvero nel caso in cui il Conferente non fosse adempiente ad uno degli impegni assunti in forza del Paragrafo 12.1, il Conferente sarà tenuto a darne tempestivamente notizia alla Società.

### 13 Forza Maggiore e Fermo Impianto

- Ai fini del Contratto Parte B si intende come evento di forza maggiore (la "Forza Maggiore") ogni evento imprevisto e imprevedibile non imputabile alle Parti che renda impossibile, ad una delle Parti o ad entrambe, l'adempimento del presente Contratto—Parte B in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del codice civile. A titolo di esempio sono cause di Forza Maggiore i seguenti fatti:
  - (i) scioperi (sia nazionali che locali, ivi compresi quelli riguardanti specificamente l'Impianto) o altre agitazioni.
  - (ii) guerra, terrorismo, sommossa, sabotaggio, vandalismo o simili eventi o circostanze;
  - (iii) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
  - (iv) provvedimenti di sospensione e/o annullamento emanati da autorità amministrative e/o giudiziarie.
- 13.2 In aggiunta a quanto previsto al precedente Paragrafo 13.1 costituiranno cause di Forza Maggiore invocabile esclusivamente dalla Società i seguenti eventi:
  - (i) impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari all'Impianto,
  - (ii) l'indisponibilità dell'Impianto a causa del suo mancato completamento imputabile all'appaltatore;
  - (iii) qualsiasi situazione di incolpevole indisponibilità dell'Impianto dovuta, a titolo esemplificativo, alle seguenti circostanze:
    - (a) provvedimenti di sospensione e/o annullamento emanati da autorità amministrative e/o giudiziarie o ritardi nel conseguimento, nel rinnovo e/o nella definitiva efficacia di provvedimenti, permessi e autorizzazioni delle varie autorità amministrative, ai sensi delle leggi e dei regolamenti per la realizzazione, gestione ed esercizio dell'Impianto;
    - (b) factum principis.
- 13.3 Il Fermo Impianto indica l'indisponibilità parziale o totale dell'Impianto per cause non imputabili alla Società dovuta ovvero imputabile a:
  - (i) manutenzione dovuta ad eventi sopravvenuti;
  - (ii) fatto tecnico e/o accidentale;
  - (iii) Cambiamento Normativo;
  - (iv) Forza Maggiore invocata dalla Società; nonché
  - (v) ad ogni altra causa di indisponibilità dell'Impianto indicata nel Regolamento di Servizio.
- 13.4 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore e/o di Fermo Impianto, la Parte che invochi il verificarsi di un tale evento con riferimento all'adempimento delle proprie

obbligazioni in forza del presente Contratto— Parte B dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte ed all'ATO-R, in ogni caso entro e non oltre 48 ore dalla conoscenza del verificarsi dell'evento specificandone il contenuto e le conseguenze sull'adempimento dei propri obblighi contrattuali, le modalità e la tempistica, ove preventivabili, di ripristino delle normali condizioni contrattuali.

- 13.5 In aggiunta a quanto previsto al precedente Paragrafo 13.3, le Parti stabiliscono che:
  - (a) qualora la causa di Forza Maggiore sia invocata dal Conferente, la Società avrà il diritto di allocare, in tutto o in parte, la Quantità Semestrale Concordata non conferita spettante al Conferente ad altri conferenti compatibilmente con la programmazione dell'ATO-R, che valuterà le dovute modifiche al Piano d'Ambito ove possibili;
  - (b) il verificarsi di un evento di Forza Maggiore e/o di Fermo Impianto non darà luogo a richieste di indennizzo, penali e/o risarcimento danno.

### 14 Sospensione del Contratto - Parte B per inadempimento del Conferente

- 14.1 La Società avrà il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1460 del codice civile, di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto— Parte B in caso di grave inadempimento da parte del Conferente ai propri obblighi contrattuali, tra cui, a titolo esemplificativo, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
  - (a) il Conferente si renda inadempiente per più di 3 volte, anche non consecutive, nell'arco di dodici mesi a partire dal primo inadempimento:
    - (i) all'obbligo di conferire un quantitativo di Rifiuti Ammessi non inferiore alla Quantità Mensile Concordata, salvo che il mancato conferimento sia dovuta all'assenza oggettiva e debitamente documentata di Rifiuti Ammessi nel territorio di pertinenza del Conferente, e/o
    - (ii) all'obbligo di conferire solo Rifiuti Ammessi, previsto all'Articolo 3 del presente Contratto– Parte B;
  - (b) il Conferente si renda inadempiente ai propri obblighi ai sensi dei seguenti Articoli del Contratto - Parte B:
    - (i) obbligo di conferimento in esclusiva alla Società della totalità dei Rifiuti Ammessi (Paragrafo 4.1);
    - (ii) obbligo di comunicazione tempestiva del piano semestrale di conferimento (Paragrafo 4.2(i)) per più di 3 volte, anche non consecutive, nell'arco di ventiquattro mesi a partire dal primo inadempimento;
    - (iii) obbligo di pagamento delle fatture nel termine stabilito, qualora il ritardo raggiunge i 120 giorni dall'emissione della fattura (Articolo 6.4);
    - (iv) obbligo di conferimento rifiuti provenienti esclusivamente dal territorio di pertinenza (Paragrafo 12.1(c));
    - (v) obbligo di possesso di tutte le autorizzazioni e permessi (Paragrafo 12.1(d));

- (vi) rispetto delle norme del Regolamento di Servizio, nel caso di 4 violazioni accertate nello stesso Anno Contrattuale o di 1 violazione grave che possa determinare significativi problemi tecnici e/o funzionali all'Impianto e/o ambientali (Paragrafo 10.1(iii));
- (vii) obbligo di assumere le iniziative previste dalla legge al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 2446, 2447, 2482 bis e 2483 ter c.c. (Paragrafo 12.1(g));
- (viii) obbligo di rimozione dei Rifiuti Non Accettati (Paragrafo 9.2);
- (ix) obbligo di ricostituzione della garanzia (Paragrafo 20.2); e/o
- (x) obbligo di rilascio di nuova Garanzia quinquennale (Paragrafo 20.4).

La Società avrà il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1460 del codice civile, di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto—Parte B anche in caso di violazione da parte del Conferente alle dichiarazioni e garanzie di cui al Paragrafo 12.1 (g).

- 14.2 La Sospensione del Contratto Parte B da parte della Società ai sensi del precedente Paragrafo 14.1 lettera (a) e (b) sarà preceduta da preavviso scritto, con invito ad adempiere e a comunicare eventuali giustificazioni entro un termine congruo, invito che la Società invierà al Conferente, nonchè al Soggetto per il quale è svolto il servizio di smaltimento rifiuti da parte di TRM e all'ATO-R. Trascorso il termine assegnato senza che siano pervenute giustificazioni, ovvero qualora tali giustificazioni siano ritenute da parte di TRM e dell'ATO-R non convincenti e adeguatamente motivate e l'inadempimento perduri, la Società comunicherà il provvedimento di sospensione, che avrà efficacia immediata.
- 14.3 Le Parti convengono che durante tale periodo di sospensione (il "Periodo di Sospensione per Inadempimento del Conferente"):
  - (i) la Società avrà il diritto di allocare interamente la parte residua di Quantità Semestrale Concordata non conferita spettante al Conferente agli altri conferenti, sulla base delle indicazioni dei flussi effettuata da ATO R:
  - (ii) il Conferente sarà obbligato a corrispondere alla Società le penali di cui al Paragrafo 16.1.3 secondo le modalità di cui al Paragrafo 16.2;
  - (iii) la Società avrà il diritto di risolvere il Contratto Parte B qualora ricorrano i presupposti di cui all'Articolo 15;
- **14.4** Il Periodo di Sospensione per Inadempimento del Conferente si considererà definitivamente cessato al verificarsi di entrambi i seguenti eventi:
  - (i) il Conferente abbia sanato l'inadempimento che ha generato il diritto della Società di chiedere la sospensione dell'esecuzione del Contratto Parte B.
  - (ii) e ogni altro inadempimento imputabile al Conferente durante tale Periodo di Sospensione;
  - (iii) l'Impianto abbia la capacità di accettare i Rifiuti Ammessi del Conferente e le Parti abbiano ridefinito le Quantità Concordate che il Conferente dovrà conferire all'Impianto dalla scadenza del Periodo di Sospensione per

Inadempimento del Conferente fino alla fine del relativo Semestre Contrattuale.

### 15 Risoluzione e Recesso

### 15.1 Risoluzione del Contratto - Parte B per inadempimento del Conferente

- 15.1.1 Fatto salvo il diritto alla percezione delle penali maturate, la Società avrà il diritto di risolvere il presente Contratto— Parte B ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
  - (i) qualora il Periodo di Sospensione per Inadempimento del Conferente perduri per un periodo di tempo superiore a 9 (nove) mesi senza che gli inadempimenti imputabili al Conferente che l'abbiano determinato e/o mantenuto siano stati dallo stesso sanati;
  - (ii) risoluzione e/o decadenza e/o revoca dell'affidamento/Contratto di Servizio a causa di inadempimenti del Conferente ai sensi del presente Contratto- Parte B e/o comunque per fatti imputabili al Conferente;
  - (iii) grave inadempimento di TRM rispetto agli obblighi gravanti sulla stessa ai sensi del Contratto di Servizio, determinato da inadempimento del Conferente ai sensi del presente Contratto— Parte B e/o comunque per fatti imputabili al Conferente. A tali fini, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituisce grave inadempimento di TRM determinato dal Conferente, qualsiasi circostanza che possa comportare la decadenza e/o la risoluzione del Contratto di Servizio.
- 15.1.2 La risoluzione del presente Contratto— Parte B ai sensi del precedente Paragrafo 15.1.1 sarà efficace alla data di ricezione da parte del Conferente della comunicazione scritta della Società in tal senso.
- 15.1.3 In tutti gli altri casi di grave inadempimento del Conferente a qualsiasi obbligo previsto dal presente Contratto— Parte B, TRM provvederà a contestare al Conferente gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che il Conferente dovrà fornire a TRM entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Ove il Conferente non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste nel suddetto termine, ovvero le medesime non risultino soddisfacenti, TRM avrà facoltà di risolvere il presente Contratto—Parte B ai sensi dell'art. 1454 del codice civile. TRM potrà altresì tenere conto delle controdeduzioni presentate al fine di valutare l'opportunità di estendere il termine per porre rimedio all'inadempimento.
- 15.1.4 Nell'ipotesi in cui TRM proceda alla risoluzione del presente Contratto— Parte B, il Conferente sarà tenuto a pagare alla Società tutti gli importi dovuti ai sensi del Contratto a titolo di corrispettivo e di penali, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Società a causa della risoluzione del Contratto.

15.1.5 TRM sarà legittimata a rivalersi sulle somme a qualunque titolo spettanti al Conferente o comunque detenute da TRM, ovvero ad escutere la garanzia di cui all'Articolo 20.

### 15.2 Risoluzione del Contratto - Parte B per inadempimento della Società

- 15.2.1 Il Conferente prende atto che la costruzione e messa in esercizio dell'Impianto sono finanziate con fondi provenienti dal Finanziamento concesso dagli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento secondo la modalità del project finance e che, di conseguenza, TRM e i relativi soci hanno assunto rilevanti obblighi nei confronti di tali Enti Finanziatori facendo affidamento sul corretto adempimento da parte del Conferente degli obblighi previsti nel presente Contratto—Parte B.
- 15.2.2 Alla luce di quanto precede e della specifiche caratteristiche sottese al Finanziamento la risoluzione del Contratto Parte B su iniziativa del Conferente potrà avvenire esclusivamente tramite presentazione di domanda giudiziale di risoluzione, previa diffida ad adempiere nel termine di 90 giorni trasmessa alla Società e per conoscenza agli Enti Finanziatori ed all'ATO-R. Il Conferente dovrà comunque tenere conto delle controdeduzioni presentate da TRM, all'uopo consentendo una congrua estensione del termine sopraindicato affinché TRM possa porre rimedio all'inadempimento contestato dal Conferente.
- 15.2.3 Durante il periodo indicato al Paragrafo 15.2.2, gli Enti Finanziatori avranno la facoltà di curare direttamente o indirettamente l'inadempimento lamentato dal Conferente.
- 15.2.4 Nel caso in cui, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Conferente di cui al Paragrafo 15.2.2 che precede, non sia stata notificata dagli Enti Finanziatori l'intenzione di curare direttamente o indirettamente l'inadempimento, ovvero decorsi 90 giorni dalla notifica non si sia proceduto a rimuovere le cause dell'inadempimento, il Conferente avrà diritto di proporre domanda giudiziale di risoluzione.
- 15.2.5 Il Conferente in considerazione del tipo di Finanziamento richiamato al precedente Paragrafo 15.2.1, si impegna nei confronti di TRM e degli Enti Finanziatori a non richiedere il fallimento o la sottoposizione a qualsiasi altra procedura concorsuale nei confronti della Società, se non decorsi almeno 90 giorni dalla data di trasmissione agli Enti Finanziatori della comunicazione con la il Conferente dichiara la propria intenzione di richiedere il fallimento o la sottoposizione a qualsiasi altra procedura concorsuale.
- 15.2.6 Fatte salve le ipotesi previste nell'articolo 1229 del codice civile, in caso di risoluzione del Contratto Parte B per inadempimento della Società, TRM sarà tenuta a riconosce al Conferente esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente e regolarmente eseguite alla data di risoluzione, senza applicazione/riconoscimento di alcun indennizzo, penale e risarcimento danno ulteriore.
- 15.2.7 Si conviene altresì che, qualora TRM sia tenuta al pagamento di una sanzione o penale nei confronti dell'ATO-R ovvero di altra autorità o qualsiasi altro soggetto a causa di un inadempimento del Conferente o comunque di un fatto

imputabile allo stesso, TRM avrà diritto di ripetere dal Conferente quanto corrisposto a tali soggetti.

### 15.3 Recesso

- 15.3.1 La Società avrà il diritto di recedere dal presente Contratto— Parte B ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1373 del codice civile al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
  - (a) definitiva impossibilità sopravvenuta di gestione dell'Impianto;
  - (b) persistenza di cause di Forza Maggiore e/o Fermo Impianto, ai sensi del precedente Articolo 13, per un periodo eccedente i 12 (dodici) mesi consecutivi.
- 15.3.2 Il Conferente avrà il diritto di recedere dal presente Contratto—Parte B ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1373 del codice civile in caso di persistenza di cause di Forza Maggiore e/o Fermo Impianto, ai sensi del precedente Articolo 13, per un periodo eccedente i 12 (dodici) mesi.
- 15.3.3 Le Parti convengono che in caso di recesso di una Parte ai sensi del presente Articolo 15.3 nessun indennizzo, penale e risarcimento danno sarà dovuto all'altra Parte.

### 15.4 Condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile

- 15.4.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1353 del codice civile, il presente Contratto— Parte B si intenderà risolto in caso di risoluzione anticipata per qualsiasi causa del Contratto di Servizio per motivi diversi dall'inadempimento del Conferente ai sensi del presente Contratto— Parte B e/o comunque da fatti imputabili al Conferente.
- 15.4.2 Resta inteso che la condizione risolutiva di cui alla precedente Paragrafo 15.4.1 è posta nell'esclusivo interesse della Società e che pertanto l'effetto risolutivo del Contratto Parte B si produrrà in conseguenza della ricezione da parte del Conferente della comunicazione della Società di volersi avvalere del presente clausola e con effetto dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
- **15.4.3** Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del Contratto Parte B ai sensi del presente Articolo 15.4, nessun indennizzo, penale e risarcimento danno sarà dovuto al Conferente da parte della Società.

### 16 Penali

### 16.1 Penali per inadempimenti

16.1.1 Le Parti riconoscono che ai fini della corretta gestione dell'Impianto è essenziale che il piano semestrale di conferimento comunicato dal Conferente alla Società ai sensi del Paragrafo 4.2 (i) sia redatto secondo criteri di correttezza e affidabilità, tenendo anche conto delle previsioni di raccolta differenziata nel territorio del Conferente. Conseguentemente, le Parti, al fine di responsabilizzare il Conferente nella suddetta attività di programmazione delle quantità di Rifiuti Ammessi che lo stesso stimi di raccogliere e conferire all'Impianto, convengono che qualora la quantità dei Rifiuti Conferiti sia inferiore alla Quantità Semestrale Concordata, la Società avrà il diritto di

applicare una penale proporzionata alla differenza tra la Quantità Semestrale Concordata e la quantità di Rifiuti Conferiti nel corso del relativo Semestre Contrattuale, moltiplicata per il Corrispettivo di Conferimento.

- **16.1.2** La penale di cui al precedente Paragrafo 16.1.1 non sarà applicata qualora:
  - (a) il conferimento in misura inferiore alla Quantità Semestrale Concordata sia dovuto ad una causa di Forza Maggiore e/o di Fermo Impianto; ovvero
  - (b) la Società abbia allocato su altri conferenti le Quantità Concordate non conferite spettanti al Conferente;
  - (c) il conferimento in misura inferiore alla Quantità Semestrale Concordata sia dovuta all'assenza oggettiva e debitamente documentata di Rifiuti Ammessi nel territorio di pertinenza del Conferente.
- **16.1.3** Durante il Periodo di Sospensione per Inadempimento del Conferente, il Conferente dovrà corrispondere alla Società:
  - (i) nel caso in cui la Società abbia allocato su altri Conferenti la Quantità Mensile Concordata non conferita spettante al Conferente, una penale pari al 100% del Corrispettivo di Conferimento moltiplicato per la differenza tra la Quantità Mensile Concordata e la quantità di Rifiuti Conferiti dal Conferente o riallocati dalla Società ad altri Conferenti;
  - (ii) nel caso in cui la Società non abbia allocato su altri Conferenti la Quantità Mensile Concordata non conferita spettanti al Conferente una penale pari al Corrispettivo di Conferimento moltiplicato per la differenza tra la Quantità Mensile Concordata e la quantità di Rifiuti Conferiti.
- 16.1.4 Le Parti concordano che la penale di cui al precedente Paragrafo 16.1.3 non sarà dovuta nel caso in cui TRM abbia deciso di sospendere delle esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali ai sensi dell'Articolo 14.1 (b), (iii), fermo restando in ogni caso l'applicazione degli interessi di mora e il diritto della Società di escutere la Garanzia in relazione a tale fattispecie.

### 16.2 Fatturazione e pagamento delle Penali

- 16.2.1 Le penali dovute ai sensi del precedente Paragrafo 16.1.1 saranno fatturate dalla Società al Conferente al termine di ogni Semestre Contrattuale al fine di tener conto dei conguagli che la Società opererà al termine del relativo Semestre Contrattuale; mentre quelle di cui al Paragrafo 16.1.3 saranno fatturate mensilmente.
- 16.2.2 Il Conferente si obbliga ad effettuare ogni pagamento, dovuto ai sensi del presente Articolo 16, entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, mediante accredito sul conto corrente comunicato da TRM. Le parti convengono ai sensi dell'articolo 1462 del codice civile che in caso di eventuali reclami o contestazioni del Conferente sull'ammontare indicato in fattura, il Conferente non potrà sospendere o ritardare il pagamento.

## 17 Cessione del Contratto - Parte B e di diritti; costituzione di garanzie sui diritti derivanti dal Contratto - Parte B

- Fatto salvo quanto previsto dal successivo Paragrafo 17.2, la cessione del presente Contratto— Parte B e/o dei crediti derivanti dal presente Contratto— Parte B non è consentita senza il consenso scritto dell'altra Parte e degli Enti Finanziatori.
- 17.2 Il Conferente acconsente fin d'ora che i crediti della Società derivanti dalla esecuzione del presente contratto potranno essere ceduti in garanzia o dati in pegno a favore degli Enti Finanziatori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della Società ai sensi del Contratto di Finanziamento e dei relativi documenti finanziari, e si impegna sin d'ora, senza oneri o costi a carico del Conferente, a fare quanto necessario ai fini del perfezionamento e dell'efficacia di tali garanzie.

### 18 Compensazione

In nessun caso il Conferente potrà compensare gli importi a qualsiasi titolo da questo dovuti a TRM con eventuali crediti vantati nei confronti di TRM stessa ai sensi del presente Contratto—Parte B, salvo consenso scritto di TRM e degli Enti Finanziatori. Viceversa, TRM avrà diritto di compensare gli importi dovuti al Conferente con i crediti vantati nei confronti dello stesso ai sensi del presente Contratto—Parte B (inter alia, a titolo di penali).

### 19 Durata del Contratto - Parte B

Il presente Contratto— Parte B resterà in vigore fino a quando resterà efficace uno tra il Contratto - Parte A e l'affidamento del servizio di raccolta e conferimento rifiuti in capo al Conferente.

### 20 Garanzie

Almeno 15 giorni prima della Data di Esercizio Commerciale, il Conferente dovrà consegnare alla Società una garanzia autonoma a prima richiesta, emessa da primario istituto di credito o assicurativo (italiano o comunitario autorizzato ad operare in Italia ai sensi della normativa vigente), secondo lo schema di cui all'Allegato 3 al presente Contratto- Parte B, per un importo pari ad Euro [\*] (l'"Importo Massimo Garantito") [Nota: l'importo massimo garantito da indicare va calcolato sulla base di 3 mensilità per ciascun Anno Contrattuale al fine di garantire la corretta e puntuale esecuzione da parte del Conferente di tutte le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente contratto (incluso, a mero titolo esemplificativo, l'obbligo di pagamento del Corrispettivo di Conferimento, l'eventuale obbligo di pagamento delle penali e/o di quanto dovuto a titolo di aggiustamento e revisione del Corrispettivo di Conferimento e del risarcimento dei danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni stesse), nonché dell'obbligo del Conferente di rinnovare la garanzia prima della sua scadenza quinquennale ai sensi del successivo Paragrafo 20.4 (la "Garanzia"). Resta inteso che il *credit rating* del debito a medio e lungo termine non subordinato e non garantito dell'istituto emittente la Garanzia, quale pubblicato da almeno due agenzie di rating tra Standard and Poor's Ratings Group, Fitch Ratings Limited e Moody's Investors Services, Inc., dovrà essere pari o superiore, rispettivamente, a [BBB+/BBB+/Baa1].

- 20.2 La Garanzia potrà essere escussa una o più volta fino all'Importo Massimo Garantito, fermo restando l'obbligo del Conferente di ricostituire la Garanzia per l'intero Importo Massimo Garantito entro 30 (trenta) giorni dall'escussione.
- 20.3 L'obbligo di prestazione della Garanzia di cui al comma che precede avrà durata pari a quella del presente Contratto Parte B.
- Il Conferente avrà la facoltà di consegnare nei termini previsti al Precedente Paragrafo 20.1 avente durata minima quinquennale con obbligo, tre mesi prima della scadenza della Garanzia stessa, di ottenere - provvedendo alla immediata consegna alla Società il rilascio di altra Garanzia di durata quinquennale avente le caratteristiche di cui al precedente Paragrafo 20.1 che entri in efficacia entro la data di scadenza della precedente Garanzia, e così di seguito, ad ogni successiva scadenza quinquennale, sino alla cessazione degli effetti del presente Contratto - Parte B, ai sensi dell'Articolo 19. Qualora entro 45 (quarantacinque) giorni precedenti la data di scadenza della Garanzia il Conferente non abbia adempiuto all'obbligo di rinnovo della Garanzia, TRM avrà il diritto di escutere la Garanzia esistente e trattenere i proventi a garanzia delle obbligazioni del Conferente ai sensi del contratto. Tale importo potrà essere trattenuto, a titolo definitivo, in tutto o in parte, da TRM in relazione a qualsiasi somma dovuta dal Conferente a TRM ai sensi del contratto (ivi incluse, le penali e i danni in caso di risoluzione del contratto), fermo restando in ogni caso l'obbligo per il Conferente di procurare a favore di TRM la Garanzia di durata quinquennale entro 10 giorni successivi dalla data di scadenza, ove non già rinnovata.
- **20.5** La Garanzia dovrà prevedere il diritto della Società di procedere all'escussione entro sei mesi dalla sua scadenza.
- 20.6 Il Conferente riconosce che i crediti derivanti dalla Garanzia potranno essere ceduti in garanzia o dati in pegno a favore degli Enti Finanziatori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della Società ai sensi del Contratto di Finanziamento e dei relativi documenti finanziari.

### 21 Mutamenti normativi

- Permo restando quanto previsto all'Articolo 13 con riferimento alle cause di Forza Maggiore e/o di Fermo Impianto, le Parti convengono che qualora il verificarsi di un Cambiamento Normativo non consenta alle Parti di dare esecuzione alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto Parte B, le Parti si incontreranno per negoziare in buona fede le modifiche da apportare al Contratto Parte B, fermo restando quanto previsto nel Contratto di Servizio in relazione alle modifiche al Contratto Parte B.
- 21.2 Trascorsi 12 (dodici) mesi dal verificarsi del Cambiamento Normativo che ha reso impossibile per la Società l'esecuzione delle proprie obbligazioni senza che le Parti abbiano trovato un accordo per rendere eseguibile il Contratto Parte B, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Contratto Parte B.
- 21.3 Le Parti convengono che in caso di recesso di una Parte ai sensi del presente Articolo 21 nessun indennizzo, penale e risarcimento danno sarà dovuto all'altra Parte.

### 22 Comunicazioni

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto - Parte B e/o agli Enti Finanziatori dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o fax (confermato dall'invio dell'originale via lettera) alla parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti alle altre:

### Se alla Società:

Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. Via Livorno, n. 60 – 10144 Torino Fax: 011 – 2258039

### Se al Conferente:

...... Via ....... Att.: ...... Fax: .....

Se agli Enti Finanziatori: BNP Paribas – succursale Italia Piazza San Fedele, n. 2 – 20121 Milano Att.: Loan Agency CIB: Oriendo Russano

Fax: 02 - 72472759 02 - 72476246

### 23 Invalidità parziale

Qualora una pattuizione o una clausola del presente Contratto – Parte B sia o divenga nulla o inefficace tale circostanza non avrà alcun impatto sulla conformità alla legge, la validità o efficacia di qualsiasi altra pattuizione o clausola del medesimo contratto.

### 24 Legge applicabile e Foro esclusivo

- **24.1** Il Presente Contratto Parte B è regolato dalle leggi della Repubblica italiana, in base alle quali deve, pertanto, essere interpretato.
- 24.2 Tutte le controversie relative al presente Contratto,- Parte B- relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione, sono di competenza esclusiva del Foro di Torino.

### 25 Modifiche contrattuali

- **25.1** Qualunque modifica o integrazione del presente Contratto Parte B sarà valida ed efficace (sotto il profilo probatorio e sostanziale) solo se risulterà da un documento scritto, sottoscritto da entrambe le Parti, fermo restando quanto previsto nel Contratto di Servizio in relazione alle modifiche al Contratto Parte B.
- 25.2 Il Conferente riconosce ed accetta, a beneficio degli Enti Finanziatori, che:
  - (i) il presente Contratto Parte B o alcuna disposizione dello stesso, ivi inclusi i relativi allegati e gli atti connessi e accessori al presente Contratto Parte B, non potranno essere modificati senza il preventivo consenso scritto degli Enti Finanziatori che non potrà essere irragionevolmente negato. Resta inteso che la presente disposizione non trova applicazione nei casi in cui il Conferente sia obbligato ai sensi di legge a consentire ad una modifica contrattuale richiesta dalla Società;
  - (ii) nessuno dei diritti, azioni o facoltà previsti nel presente Contratto Parte B in capo alla Società potrà essere da questa derogato senza il preventivo consenso scritto degli Enti Finanziatori.

| ********** | TRM S.p.A. |  |
|------------|------------|--|
| Nome:      | Nome:      |  |
| Oualifica: | Qualifica: |  |

Dichiarazione ex articolo 1341 c.c.: le Parti di chiarano di approvare espressamente, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, del codice civile, le seguenti clausole:

Art. 2 - Oggetto del Contratto - Parte B

Art. 5 - Corrispettivo di conferimento

Art. 6 - Fatturazione

Art. 12 - Dichiarazioni, garanzie e impegni del Conferente

Art. 13 - Forza Maggiore e Fermo Impianto

Art. 14 - Sospensione del Contratto - Parte B per inadempimento del Conferente

Art. 15 – Risoluzione e Recesso

Art. 16 - Penali

| Nome:                                      | Nome:      |  |
|--|------------|--|
| ***********                                | TRM S.p.A. |  |
|  |            |  |
| 24. 24 Bogge applicable e controversion    |            |  |
| Art. 24 – Legge applicabile e Controversie |            |  |
| Art. 18 – Compensazione                    |            |  |

Ai fini di cui agli artt. 1411 e ss. del codice civile, il Conferente dichiara di aver ricevuto dalla Banca Agente, in nome e per conto degli Enti Finanziatori, comunicazione scritta di voler profittare delle previsioni contenute nel presente contratto a favore degli Enti Finanziatori. [Nota: in alternativa, si può prevedere direttamente l'intervento in atto della Banca Agente]

### Definizioni

Anno Contrattuale: indica il periodo di 12 (dodici) mesi decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre successivo, fatto salvo il primo Anno Contrattuale che avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo relativo all'Esercizio Provvisorio fino al 31 dicembre successivo e l'ultimo Anno Contrattuale che avrà termine alla scadenza del Contratto di Conferimento – Parte B.

**Appendice Contrattuale relativa all'Esercizio Provvisorio:** ha il significato ad esso attribuito alla Premessa (L) del Contratto – Parte A e del Contratto – Parte B.

ATO-R: ha il significato ad esso attribuito alla Premessa (A) del Contratto – Parte A e del Contratto – Parte B.

Autorizzazione Integrata Ambientale: indica l'autorizzazione unica integrata rilasciata alla Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2005, dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino con provvedimento del 21 dicembre 2006 prot. n. 309 – 557341/2006, come integrata o aggiornata di volta in volta.

Cambiamento Normativo: indica qualsiasi mutamento legislativo, regolamentare o di altra normativa applicabile (ivi incluso un mutamento relativo ad innovazioni tecnologiche che impongano l'utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli adottati dalla Società) nonché qualsiasi provvedimento amministrativo o giudiziario o ordine di un'autorità competente applicabile alla Società o a cui la Società debba conformarsi, ovvero qualsiasi mutamento delle autorizzazioni, permessi e licenze relativi alla realizzazione e/o gestione dell'Impianto (ivi incluso, il mancato rinnovo e/o il ritardo nel conseguimento e/o il loro venir meno per cause non imputabili a TRM).

Capacità Autorizzata: ha il significato ad esso attribuito alla Premessa (G) del Contratto – Parte B.

Conferente: indica [...]

Contratto di Servizio: ha il significato ad esso attribuito alla Premessa (F) del Contratto – Parte B.

Contratto – Parte A: indica il contratto sottoscritto tra il Comune di Torino e il Consorzio Bacino 18 e TRM avente ad oggetto l'impegno del Comune di Torino e dell'ente di governo a garantire il conferimento all'impianto del Gerbido della totalità dei rifiuti ammissibili – al netto della raccolta differenziata - oggetto di raccolta e conferimento rifiuti nell'ambito del proprio territorio.

Contratto - Parte B: il presente contratto

**Convenzione:** ha il significato ad esso attribuito alla Premessa (A) del Contratto – Parte B.

**Corrispettivo di Conferimento:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 3 del Contratto – Parte A e all'Articolo 5 del Contratto – Parte B.

Data di Esercizio Commerciale: indica la data in cui avrà termine l'Esercizio Provvisorio che sarà notificata dalla Società al Conferente e all'ATO-R, che sarà notificata dalla Società al Conferente ed all'ATO-R con preavviso di 6 mesi.

**Enti Finanziatori:** ha il significato ad esso attribuito alla Premessa (B) del Contratto – Parte B.

**Equilibrio Economico e Finanziario:** ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Servizio.

Esercizio Provvisorio: si intende il periodo della durata minima di 12 mesi, a fare data dall'avvenuta ultimazione dei lavori connessi all'Impianto necessari alla messa in esercizio e al funzionamento dell'Impianto, certificata del direttore dei lavori, nel corso del quale l'appaltatore dovrà provvedere (a) alla completa ed autonoma gestione dell'Impianto per 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, conseguendo entro i primi tre mesi la regolazione definitiva e la messa a regime dell'Impianto medesimo fino al raggiungimento delle prestazioni definite dal progetto esecutivo contrattuale (così come definito nel capitolato speciale di appalto nell'ambito della procedura di appalto concorso indetta da TRM per la selezione dell'appaltatore per la costruzione dell'Impianto), il tutto da testare nel successivo periodo per porre la commissione di collaudo nella condizione di portare a termine il collaudo; nonché (b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto, compresa la fornitura di tutte le parti di ricambio che si rendessero necessarie in tale periodo, ed all'attività di istruzione e formazione del personale di TRM.

**Fermo Impianto :** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 13 del Contratto – Parte B.

Forza Maggiore: ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 13 del Contratto – Parte B.

Garanzia: ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 20.1. del Contratto - Parte B.

**Impianto:** ha il significato ad esso attribuito alla Premessa (A) del Contratto – Parte A e del Contratto – Parte B.

Luogo di Consegna: l'unità di ricevimento del Rifiuto Ammesso presso l'Impianto.

**Periodo di Sospensione per Inadempimento del Conferente:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 14.3. del Contratto – Parte B.

**Periodo di Sospensione per Forza Maggiore:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 13.4 (b). del Contratto – Parte B.

**Piano Semestrale di Conferimento:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 4.2 (ii) del Contratto – Parte B.

Piano di Manutenzione Programmata: indica il piano relativo alla manutenzione programmata dell'Impianto predisposto dalla Società in adempimento dell'obbligo di cui all'Articolo 11.1 per disciplinare, *inter alia*, i periodi di indisponibilità totale o parziale dell'Impianto per interventi relativi alla manutenzione programmata dell'Impianto.

**PPGR:** indica il programma provinciale di gestione dei rifiuti approvato di volta in volta dalla Provincia di Torino.

**Pronto Forno:** indica il Rifiuto Ammesso in stato sfuso, non imballato e pronto per essere termovalorizzato.

**Quantità Semestrale Concordata:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 4.2 (ii). del Contratto – Parte B.

**Quantità Concordate:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 4.2 (ii). del Contratto – Parte B.

**Quantità Mensile Concordata:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 4.2 (ii). del Contratto – Parte B.

**Regolamento di Servizio:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 7.1. del Contratto – Parte B.

Regolamento di Servizio dell'Esercizio Provvisorio: si intende il Regolamento di Servizio riportato nell'Allegato 1 all'Appendice Contrattuale relativa all'Esercizio Provvisorio che troverà applicazione fino alla Data di Esercizio Commerciale

**Rifiuti:** ha il significato attribuito a tale termine all'articolo 183 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 come modificato o sostituito.

Rifiuti Ammessi: indica i rifiuti elencati e contrassegnati nell'Allegato 2. La tipologia di tali Rifiuti deve essere unicamente determinabile in base alla classificazione indicata dal Catalogo Europeo dei Rifiuti ("CER") e rispettare le specifiche tecniche ivi precisate come di volta in volta aggiornate o modificate dalla Società in conformità alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed, in generale, in adempimento o per conformarsi ad un Cambiamento Normativo, e previa comunicazione dalla Società al Conferente dell'aggiornamento e/o modifica.

**Rifiuti Conferiti:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 5.1. del Contratto – Parte B.

**Rifiuti Non Accettati:** ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 9. del Contratto – Parte B.

Rifiuti Non Ammessi: indica ogni categoria di Rifiuti diversa dai Rifiuti Ammessi.

Semestre Contrattuale: indica il periodo di 6 (sei) mesi decorrente dal 1 gennaio al 30 giugno successivo e dal 1 luglio al 31 dicembre successivo, fatto salvo (a) il primo Semestre Contrattuale che avrà decorrenza dalla Data di Esercizio Commerciale fino alla prima data tra il 30 giugno successivo e il 31 dicembre successivo; e (b) l'ultimo Semestre Contrattuale che avrà termine alla scadenza del Contratto – Parte B

### Allegato 2

### Rifiuti

| Codice   | Definizione  | Rifiuti |  |
|--|--|---------|--|
| CER  |  | Ammessi |  |
| 02   | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA,<br>TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI    |         |  |
| 02.01  | Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura   |         |  |
| 02.01.03   | scarti di tessuti vegetali   |         |  |
| 02.01.04   | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)  |         |  |
| 02.03  | rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta,                                    |         |  |
|  | verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco;                              |         |  |
|  | della produzione di conserve alimentari; della produzione                                  |         |  |
|  | di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e                                    |         |  |
|  | fermentazione di melassa   |         |  |
| 02.03.04   | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione                                   |         |  |
| 02.07  | rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche                               |         |  |
|  | (tranne caffè, tè e cacao)   |         |  |
| 02.07.04   | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione                                   |         |  |
| 03   | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA  |         |  |
|  | PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E   |         |  |
|  | CARTONE  |         |  |
| 03.01  | rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di<br>pannelli e mobili             |         |  |
| To the Addition of the Additio |  |         |  |
| 03.01.01   | scarti di corteccia e sughero  |         |  |
| 03.01.05   | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e                     |         |  |
|  | piallacci, non contenenti sostanze pericolose (diversi da 03.01.04).                       |         |  |
| 03.03  | rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone                     |         |  |
| 03.03.01   | scarti di corteccia e legno  |         |  |
| 03.03.08   | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati                    |         |  |
| 04   | RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE  |         |  |
| 04.01  | rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce  |         |  |
| 04.01.09   | rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura                                     |         |  |
| 07   | RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI  |         |  |
| 07.02  | rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso                                   |         |  |
| •  | (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali                                  |         |  |
| 07.02.13   | Rifiuti plastici   |         |  |
| 07.05  | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di                                |         |  |
|  | prodotti farmaceutici  |         |  |
| 07.05.14   | rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose   |         |  |
| 12   | RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL   |         |  |
|  | TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI   |         |  |
|  | METALLI E PLASTICA   |         |  |
| 12.01  | rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e                              |         |  |
|  | meccanico superficiale di metalli e plastiche  |         |  |
| 12.01.05   | limatura e trucioli di materiali plastici  |         |  |
| 15   | RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI,<br>MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI |         |  |
|  | (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)   |         |  |
|  | l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e                         |         |  |
|  | terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico                         |         |  |
|  | apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs                       |         |  |
|  | 22/97  |         |  |

| 15.01  | imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto           |   |
|--|--|---|
|  | di raccolta differenziata)   |   |
| 15.01.01   | imballaggi in carta e cartone  |   |
| 15.01.02   | imballaggi in plastica   |   |
| 15.01.03   | imballaggi in legno  |   |
| 15.01.05   | imballaggi in materiali composite                                      |   |
| 15.01.06   | imballaggi in materiali misti  |   |
| 15.01.09   | imballaggi in materiale tessile  |   |
| 15.02  |  |   |
|  | protettivi   |   |
| 15.02.03   | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non   |   |
|  | contaminati da sostanze pericolose.                                    |   |
| 16   | RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO                         |   |
| 16.01  | veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto             |   |
| ,  | (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione                | A 1000000000000000000000000000000000000 |
|  | di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)                              |   |
| 16.01.03   | pneumatici fuori uso   |   |
| 16.01.19   | Plastica   |   |
| 16.02  | scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed                    |   |
|  | elettroniche   |   |
| 16.02.16   | componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso         |   |
|  | diversi da quelli alla voce 16.02.15                                   |   |
| 17   | RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E                              |   |
|  | DEMOLIZIONE  |   |
| 17.02  | legno, vetro e plastica  |   |
| 17.02.01   | Legno  |   |
| 17.02.03   | Plastica   |   |
| 18   | RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E                               |   |
|  | VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE                         |   |
|  | (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE                          |   |
|  | NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO                            |   |
|  | TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI                        |   |
|  | URBANI DAL D.P.R. 254/03)  |   |
| 18.01  | rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi,          |   |
|  | trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri                  |   |
|  | umani  |   |
| 18.01.04   | rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando           |   |
|  | precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, |   |
|  | lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al           |   |
|  | D.P.R.254/03.  |   |
| 18.01.09   | medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre |   |
|  | sostanze pericolose  |   |
| 18.02  | rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e      |   |
|  | prevenzione delle malattie negli animali                               |   |
| 18.02.03   | rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando           |   |
|  | precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03. |   |
| 18.02.08   | medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre |   |
| •  | sostanze pericolose.   |   |
| 19   | RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI                        |   |
|  | RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE                           |   |
|  | REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA  |   |
|  | POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA                                |   |
| The state of the s | PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE                                       |   |
| 19.05  | rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi            |   |
| 19.05.01   | parte di rifiuti urbani e simili non compostata                        |   |
| 19.05.02   | parte di rifiuti animali e vegetali non compostata                     |   |
| 19.05.03   | compost fuori specifica  |   |
| 19.06  | rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti                |   |

| 19.06.04 | digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani     |              |
|----------|---|--------------|
| 19.06.06 | digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine |              |
| _        | animale o vegetale  |              |
| 19.12    | rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad          |              |
|          | esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione           |              |
|          | in pellet) non specificati altrimenti                               |              |
| 19.12.01 | carta e cartone   |              |
| 19.12.04 | plastica e gomma  |              |
| 19.12.07 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06                   |              |
| 19.12.08 | prodotti tessili  |              |
| 19.12.10 | rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)        |              |
| 19.12.12 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento   |              |
|          | meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11  |              |
| 20       | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI                    |              |
|          | PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI                      | $\mathbf{X}$ |
|          | NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI                         |              |
|          | DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  | *            |
| 20.01    | frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli              | X            |
|          | imballaggi di cui al codice 15 01)                                  |              |
| 20.01.01 | carta e cartone   | X            |
| 20.01.08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense                            | X            |
| 20.01.10 | abbigliamento   | X            |
| 20.01.11 | prodotti tessili  | X            |
| 20.01.32 | medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche     | X            |
| 20.01.38 | legno, non contenente sostanze pericolose.                          | X            |
| 20.01.39 | plastica  | X            |
| 20.02    | rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti            | X            |
|          | provenienti da cimiteri)  |              |
| 20.02.01 | rifiuti biodegradabili  | X            |
| 20.02.03 | altri rifiuti non biodegradabili                                    | X            |
| 20.03    | altri rifiuti urbani  | X            |
| 20.03.01 | rifiuti urbani non differenziati                                    | X            |
| 20.03.02 | .02 rifiuti dei mercati   |              |
| 20.03.03 | residui della pulizia stradale                                      |              |
| 20.03.07 | rifiuti ingombranti   | X            |

### Allegato 3

### SCHEMA DI GARANZIA

### [SU CARTA INTESTATA DEL GARANTE]

Spett. le TRM S.p.A. Via Livorno 60 10100 Torino

Oggetto:

Garanzia autonoma e a prima domanda

[data e luogo]

Gentili Signori,

di seguito riportiamo i termini e le condizioni della nostra proposta contrattuale.

### GARANZIA AUTONOMA E A PRIMA DOMANDA

\*\*\*\*

### Premesso che:

- (A) Ai sensi dell'articolo 20 del Contratto di conferimento Parte B dei rifiuti sottoscritto in data [ ] tra TRM e [•] (il "Conferente"), il Conferente si è impegnato a rilasciare a favore di TRM una garanzia bancaria [o assicurativa] autonoma e a prima richiesta, al fine di garantire la corretta e puntuale esecuzione da parte del Conferente di tutte le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente contratto (incluso, a mero titolo esemplificativo, l'obbligo di pagamento del Corrispettivo di Conferimento, l'eventuale obbligo di pagamento delle penali e/o di quanto dovuto a titolo di aggiustamento e revisione del Corrispettivo di Conferimento e del risarcimento dei danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni stesse) nonché l'obbligo di rinnovo della garanzia prima della sua scadenza quinquennale ai sensi dell'art. 20 del contratto di conferimento Parte B (le "Obbligazioni Garantite");
- (C) le previsioni di cui alla precedente premessa (A) sono riflesse nel Contratto Parte B sottoscritto tra TRM e il Conferente;

(D) [ ], in qualità di Conferente, ha chiesto a [ ] di rilasciare la presente Garanzia, come di seguito definita, per garantire il corretto adempimento delle Obbligazioni Garantite.

### Tutto ciò premesso

|     | ], con sede legale in [  ], Via [ ], capitale sociale Euro [ ], interamente versato e sottoscritto |
|-----|--|
| nu  | mero d'iscrizione al Registro delle Imprese di [   |
| ba  | nche - codice ABI [ ], appartenente al gruppo bancario [ ], iscritto all'Albo gruppi bancar        |
| pr  | esso la Banca d'Italia cod. [ ], rappresentata dal Dr. [procuratore [ ]], nato a [ ] il [ ], in    |
| vii | tù di procura che si allega al presente atto come Allegato A] (il "Garante"), rilascia la presente |
| ga  | ranzia autonoma a prima domanda (la " <b>Garanzia</b> ").  |

### 1 Garanzia

Il Garante si costituisce garante a prima richiesta in favore di TRM per il puntuale ed integrale adempimento da parte del Conferente delle Obbligazioni Garantite.

### 2 Autonomia della Garanzia

Il Garante riconosce che la presente Garanzia è una garanzia irrevocabile, autonoma e a prima richiesta. La natura autonoma della Garanzia esclude l'applicabilità delle norme del codice civile relative alla fideiussione. In particolare, il Garante rinuncia espressamente ad invocare gli Articoli 1247, 1939, 1945, 1953, 1955 e 1957 del Codice Civile. Conseguentemente, il Garante riconosce che in nessun caso potrà eccepire ed opporre qualunque difesa, obiezione e eccezione ed altrimenti resistere agli obblighi assunti con la presente Garanzia, inclusa la rinuncia ad eccepire compensazioni con eventuali crediti o pretese che possa vantare verso la Società e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione.

### 3 Modalità di escussione della Garanzia

Il Garante si impegna ad effettuare il pagamento a favore di TRM di ogni somma dovuta ai sensi del precedente articolo 1 entro e non oltre [5] giorni lavorativi dalla data di ricezione di una comunicazione scritta da parte di TRM con la semplice indicazione che una o più Obbligazione Garantita non è stata, in tutto o in parte, adempiuta e con l'indicazione dell'ammontare di cui si richiede il pagamento.

Tutti i pagamenti da effettuarsi a favore di TRM a norma della presente Garanzia saranno eseguiti dal Garante mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario che sarà comunicato da TRM al Garante nella predetta comunicazione scritta.

### 4 Durata

4.1 La presente Garanzia rimarrà efficace e vincolante per il Garante dalla data di emissione sino alla precedente tra (i) la data di ricezione, da parte del Garante, di formale dichiarazione liberatoria, piena ed incondizionata, da parte di TRM, inoltrata a mezzo lettera raccomandata a.r., e (ii) ed il [•] (i.e. quinquennio) (di seguito, la Data di Cessazione dell'Efficacia).

- 4.2 Il Garante non potrà recedere dalla presente Garanzia sino alla Data di Cessazione dell'Efficacia.
- 4.3 Le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia si trasferiranno integralmente agli eventuali successori ed aventi causa del Garante, fino alla Data di Cessazione dell'Efficacia.
- 4.4 Il Garante non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga allo stesso spettante nei confronti del Conferente, di coobbligati o di garanti, sino a quando tutte le Obbligazioni Garantite non saranno state integralmente, incondizionatamente ed irrevocabilmente adempiute.
- 4.5 La Società avrà il diritto di escutere la Garanzia entro sei mesi dalla sua scadenza.

### 5 Nullità di disposizioni

Qualora, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni contenute nella presente Garanzia fosse dichiarata o divenisse per qualunque ragione nulla, priva di effetto, invalida o inefficace, le altre disposizioni della presente Garanzia continueranno ad applicarsi. Le parti sostituiranno in tal caso la disposizione interessata con un'altra valida che abbia l'effetto quanto più simile possibile a quello della disposizione invalidata.

### 6 Indirizzi e comunicazioni

L'indirizzo ed il numero di fax delle parti (e l'eventuale dipartimento o incaricato alla cui attenzione deve essere inviata la comunicazione), in relazione a qualsiasi comunicazione o documento da inviare o consegnare ai sensi o comunque in riferimento alla presente Garanzia sono come segue:

# Indirizzi per le comunicazioni a [ ] Indirizzo: [ ] Fax: [ ] Attenzione di: [ ] Indirizzi per le comunicazioni a [ ] Indirizzo: [ ] Fax: [ ] Attenzione di: [ ]

Qualsiasi comunicazione o documento, predisposto o inviato da un soggetto ad un altro ai sensi o comunque in riferimento alla presente Garanzia, acquisterà piena efficacia solo:

- (a) se inviato via fax, quando sia ricevuto in forma leggibile; o
- (b) se inviato tramite telegramma, quando inviato; o

(c) se inviato tramite lettera, quando è stato spedito all'indirizzo corretto, o se inviato tramite raccomandata, a seguito della ricezione della ricevuta di ritorno.

Qualora un fax non sia leggibile, il destinatario dovrà immediatamente comunicare tale circostanza al mittente.

### 7 Legge applicabile e foro competente

La presente Garanzia è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante od occasionata dalle presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

\*\*\*\*

Qualora siate d'accordo con quanto precede, vogliaTe restituire copia della presente, trascritta, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di accettazione.

|   | I1    | Garante | Income |      |  |
|---|-------|---------|--------|------|--|
|   |       |         |        | <br> |  |
| N | ome   | :       |        |      |  |
| Q | ualif | ica:    |        |      |  |

# Allegato 4 Contratto di Servizio